

CC. n. 19 del 10/06/2016: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTATO PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

— il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

— il comma 654 il quale stabilisce che il tributo TARI deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

— i commi 651 e 652 secondo cui il comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

— il comma 666 in virtù del quale è fatta salva, anche in regime TARI, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (cd. Addizionale provinciale);

— il comma 683 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE:

— il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione VI del 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;

— la normativa in materia di TARI conferma tale assunto disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 sopra richiamati, l'applicazione dei criteri di cui al DPR n. 158/1999, con la possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia delle attività svolte;

— che si ritiene di confermare per l'applicazione del nuovo tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed i coefficienti già previsti per l'applicazione della TIA e del TARES, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

DATO ATTO :

- che l' art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d' Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell' approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d' Ambito, è prevista l' espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
- che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il Consiglio d' Ambito con delibera con n. 26 del 26 aprile 2016 pubblicata in data 23/05/2016 ha approvato il Piano finanziario presentato per l' area di Reggio Emilia;
- che la presa d'atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il preventivo per i servizi di Igiene urbana anno 2016 (in linea con quanto approvato da Atersir) presentato da Iren Emilia S.p.A, assunto al protocollo al n. 1802 in data 21/5/2016;

DATO ATTO che con comunicazione della Provincia di Reggio Emilia dell'01/04/2016 è stata prevista anche per l'anno 2016 – nelle more della procedura di approvazione del bilancio di previsione - l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente nella misura del 5% (ex art. 19 , D. Lgs. 30/12/1992 , n. 504);

- **RICHIAMATE** le proprie deliberazioni:
- del consiglio comunale N. 5 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato variato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) il quale comprende anche le disposizioni riferite alla TARI e domanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore;
- la delibera, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si richiama integralmente, con cui è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2016;

ESAMINATI i prospetti delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche allegati alla presente deliberazione in guisa da costituirne parte integrante e sostanziale e dato atto che le tariffe così determinate comportano la integrale copertura del costo del servizio;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe predette è stata operata in stretta connessione con le risultanze del piano economico approvato dal consiglio d'ambito integrato con altri costi di servizi forniti dal comune in modo da raggiungere l'integrale copertura dei costi;

STABILITO:

- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art.4, D.P.R. 158/99);
- che il calcolo della tariffa per le **utenze domestiche** (art. 5, D.P.R. 158/99) dovuto per la parte fissa è collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto - tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1 commi 651 e 652 della Legge di Stabilità 2014-;
- che per le **utenze non domestiche** la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto - tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1 commi 651 e 652 della Legge di Stabilità 2014-;

RICHIAMATI l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento nonché l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **DATO ATTO CHE** nella Conferenza Stato-città del 18 febbraio 2016 di proroga al 30 aprile dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2016; Documento Unico di programmazione (DUP) è stato recepito quanto segue:
- " le delibere tariffarie TARI, che – nel caso di non disponibilità del Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani relativo al 2016 – potranno essere aggiornate successivamente entro il termine del 31 luglio previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, co.3 TUEL), al fine di ottemperare all'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio."
- **VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 1/03/2016, sulla base del parere favorevole espresso nella Conferenza Stato-città del 18 febbraio 2016, che ha prorogato al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;

- **DATO ATTO** che la delibera di Atersir n. 26 sopra richiamata è stata approvata con grave ritardo e che risulta pertanto necessario deliberare le tariffe T.A.R.I. oltre il termine previsto l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006 fissato dal sopra citato D.M. ;
- **RILEVATO CHE** ai sensi dall'art.193 del D.Lgs 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 luglio di ogni anno in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- **CONSTATATO** che onde evitare la creazione di gravi squilibri al bilancio di previsione 2016/2018, approvato dall'ente nella seduta del 26/4/2016, occorre provvedere alla modifica delle tariffe TARI per l'anno 2016 sulla base delle risultanze del piano finanziario approvato dal consiglio comunale in data odierna;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il D. lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Crovi, Fiori e Muzzini)

Astenuti n. //

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** per l'anno 2016 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti sulla base del Piano Finanziario approvato da Atersir:

UTENZE DOMESTICHE

	Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile per famiglia (€/anno)
ABITAZIONI	1 componente	1,129269	45,39
	2 componenti	1,317481	63,54
	3 componenti	1,451918	81,69
	4 componenti	1,559467	99,88
	5 componenti	1,667017	131,65
	6 componenti	1,747679	154,32
non residenti o locali tenuti a disposizione		1,129269	45,39
Superfici domestiche accessorie	1 componente	1,129269	-
Superfici domestiche accessorie	2 componente	1,317481	-
Superfici domestiche accessorie	3 componente	1,451918	-

Superfici domestiche accessorie	4 componente	1,559467	-
Superfici domestiche accessorie	5 componente	1,667017	-
Superfici domestiche accessorie	6 componente	1,747679	-
Superfici domestiche accessorie di non residenti o locali tenuti a disposizione		1,129269	-

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DI ATTIVITA'	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,653200	0,337523
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,024627	0,526376
Stabilimenti balneari	0,806894	0,417886
Esposizioni, autosaloni	0,550737	0,285288
Alberghi con ristorante	1,370439	0,706388
Alberghi senza ristorante	1,165513	0,601917
Case di cura e riposo	1,280784	0,658171
Uffici, agenzie, studi professionali	1,447286	0,747373
Banche ed istituti di credito	0,742855	0,384134
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,421670	0,732908
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,946791	1,000516
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,332015	0,683083
Carrozzeria, officina, elettrauto	1,485709	0,761838
Attività industriali con capannoni di produzione	1,165513	0,602720
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,396054	0,716835
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	6,198994	3,187988
Bar, caffè, pasticceria	4,662053	2,396416
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,048265	1,571091
Plurilicenze alimentari e/o miste	3,342846	1,720565
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,371383	6,879047

Discoteche, night club	2,100485	1,080878
------------------------	-----------------	-----------------

Per l'anno 2016 per tutte le utenze non domestiche il tributo è ridotto al 73,31%, sia per la quota fissa che per la quota variabile.

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

2. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
3. **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;
4. **DI STABILIRE** che la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2016, in numero 2 (due) rate scadenti il 31 agosto e il 31 ottobre;
5. **DI STABILIRE** che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del Comune, appositi avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione dell'importo dovuto per il tributo sui rifiuti;
6. **DI STABILIRE** che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
7. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D.Lgs.n. 33/2013 ed in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Successivamente, con la seguente votazione

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Crovi, Fiori e Muzzini)

Astenuti n. //

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù dell'urgenza del presente provvedimento.